



REGIONE DEL VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI
BAVARIA - NERVESA DELLA BATTAGLIA -

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:

Comune di Nervesa della Battaglia

UFFICIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO

Responsabile: Geom. Fabrizio Amadio

Piazza La Piave, n. 1 - 31040 Nervesa della Battaglia (TV)

C.F. 83001090261

www.comune.nervesa.tv.it

tel. +39 0422 886218

STUDIO INCARICATO:

TRE ERRE
INGEGNERIA S.r.l.

di R. Fuser · R. Scotta · R. Vitaliani

Tecnico incaricato: Ing. Roberto Scotta

Via Terraglio, n. 10 - 31022 Preganziol (TV)

C.F./P.IVA 03633010263

www.treerreing.com - info@treerreing.com

tel. +39 0422 383282 - fax. +39 0422 492702

TIMBRO E FIRMA



CONSULENTE PER GLI ASPETTI ENERGETICI ED IMPIANTISTICI:

ing **massimiliano mattiazzo**
ingegnere

map
www.maping-191.it
via Molinella n. 17 - 31050 Povegliano (TV)
e-mail: mating@libero.it
telefono e fax: 0422 870152
codice fiscale: MTT MSM 67H15 G944Y
partita IVA: 03187570266

CONSULENTE PER GLI ASPETTI ACUSTICI:



Via Uruguay, 53/C

35127 - Padova (PD)

Tel. 049 7801627 Fax 049 7803289

mail: info@progettodecibel.it

TITOLO

Capitolato Speciale D'Appalto - parte amministrativa

CODICE ELABORATO

1 7 0 3 4 · D · C S · 1 5

REV.

0 1

SCALA

REV.N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	06/03/2018	Emissione	TP	RS	RS
01	05/08/2018	Modifica approvazione progetto esec.	TP	RS	RS

PARTE PRIMA**DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI**

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO.....	3
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI OPERE PREVISTE IN PROGETTO	4
ART. 4 CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	5
ART. 5 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	5
ART. 6 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	6
ART. 7 INCIDENZA DELLA MANODOPERA	7
ART. 8 CONTRATTO - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	7
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	9
ART. 9 INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	9
ART. 10 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	9
ART. 11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	9
ART. 12 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	9
ART. 13 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI.....	10
ART. 14 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	10
ART. 15 ELENCO DEI PREZZI UNITARI – COSTI DELLA SICUREZZA – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.....	10
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	11
ART. 16 REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	11
ART. 17 PENALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	11
ART. 18 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	11
ART. 19 TERMINI E TEMPI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 20 SOSPENSIONI E PROROGHE.....	12
ART. 21 PENALI IN CASO DI RITARDO – CLAUSOLA PENALE.....	12
ART. 22 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.....	13
ART. 23 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.....	13
CAPO 4 - DISCIPLINA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	14
ART. 24 ELABORATI PROGETTUALI	14
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA	15
ART. 25 ANTICIPAZIONE.....	15
ART. 26 PAGAMENTI IN ACCONTO.....	15
ART. 27 PAGAMENTI A SALDO	15
ART. 28 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	16
ART. 29 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	16
ART. 30 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTI PREZZI.....	16
ART. 31 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI – CESSIONE DI AZIENDA E ATTI DI TRASFORMAZIONE	16
CAPO 6 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	17
ART. 32 LAVORI A MISURA	17
ART. 33 LAVORI A CORPO	17
ART. 34 LAVORI IN ECONOMIA.....	17
ART. 35 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA	18
CAPO 7 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI	19
ART. 36 CAUZIONE PROVVISORIA	19
ART. 37 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA	19
ART. 38 ULTERIORI GARANZIE.....	19
ART. 39 RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	19
ART. 40 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA	20
ART. 41 ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	20
CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	21
ART. 42 VARIAZIONE ED ADDIZIONI AL PROGETTO APPROVATO – VARIANTI IN DIMINUZIONE - DIMINUZIONE	

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

DEI LAVORI	21
ART. 43 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.....	21
ART. 44 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	21
CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	22
ART. 45 NORME DI SICUREZZA GENERALI E PARTICOLARI	22
ART. 46 SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO	22
ART. 47 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	22
ART. 48 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	22
ART. 49 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	22
CAPO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	24
ART. 50 SUBAPPALTO	24
ART. 51 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	25
ART. 52 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	25
CAPO 11 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO	26
ART. 53 ACCORDO BONARIO – RISERVE – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	26
ART. 54 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE RITARDO – ESECUZIONE D'UFFICIO	26
ART. 55 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, PER GRAVE IRREGOLARITÀ E PER REATI ACCERTATI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - ESECUZIONE IN DANNO DEI LAVORI	26
ART. 56 RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO	27
CAPO 12 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	28
ART. 57 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE - GARANZIA DI MANUTENZIONE	28
ART. 58 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	28
ART. 59 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA.....	28
CAPO 13 - NORME FINALI.....	29
ART. 60 SPESE, ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	29
ART. 61 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	31
ART. 62 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	31
ART. 63 PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI	31
ART. 64 CUSTODIA DEL CANTIERE	32
ART. 65 CARTELLO DI CANTIERE	32
ART. 66 DANNI	32
ART. 67 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.....	32
ART. 68 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE	32
ART. 69 TUTELA DEI LAVORATORI	32
ART. 70 MISURE PER LA VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI	33
ART. 71 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE, ECC.	33

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO

Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato speciale d'appalto e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza di:

- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei Contratti);
- D.P.R. 05/10/2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 (Regolamento Generale), per la parte ancora in vigore durante il periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- D.M. 19/04/2000, n.145, Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11/02/1994, n. 109 (Capitolato Generale), per la parte ancora in vigore;
- Capitolato Speciale Tipo per l'appalto di lavori edilizi approvato dall'assemblea generale del consiglio dei LL.PP. n. 170 del 14/12/1990;
- Legge 20/03/1865, n. 2248 (allegato F), Legge sulle opere pubbliche, per la parte ancora in vigore;
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Codice della Strada vigente e Regolamento di attuazione;
- L. 19/03/1990, n. 55, per la parte ancora in vigore;
- L. 13/08/2010, n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- L. 23/05/2014, n. 80, art. 12, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 - Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, per la parte ancora in vigore;
- Regolamento europeo 09/03/2011, n. 305, che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

PARTE PRIMA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e la fornitura di tutte le provviste necessarie per l'esecuzione di lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)".

Nell'appalto è compresa la progettazione esecutiva e la realizzazione di tutte le lavorazioni, le prestazioni, la manodopera, i noli, le forniture di materiali e le provviste, nonché le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative per la sicurezza e la salute nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le specifiche tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi (ed ai progetti degli impianti tecnologici e relativi calcoli, ed ai calcoli strutturali e relativi disegni, ecc.), e nel rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e per le quali nessuna eccezione e/o riserva potrà essere proposta nel corso dell'esecuzione dell'appalto stesso.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai grafici di progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e i manufatti speciali, dai grafici degli impianti e da quelli strutturali, salvo quanto verrà precisato nel momento dell'esecuzione dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente capitolato e al contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Ente appaltante (Committente): Comune di Nervesa della Battaglia (TV)

Comune di: Comune di Nervesa della Battaglia (TV)

Progettista: Ing. Roberto Scotta – Tre Erre Ingegneria S.r.l.

Responsabile del Procedimento: Geom. Fabrizio Amadio

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo della progettazione esecutiva è pari ad € 27.009,25, mentre l'importo dei lavori posti a base d'appalto è definito come segue:

	(€)
A) Importo delle opere, di cui per:	732 164,15
A.2) Opere a corpo	732 164,15
B) Oneri per la sicurezza a corpo (non soggetti a ribasso d'asta)	36 608,21
IMPORTO TOTALE	768 772,36

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, punto a.2, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dell'articolo 100, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e del punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta. L'importo di € 36.608,21 (euro trentaseimilaseicentootto/21) riportato al punto B comprende tutti i costi per adempiere alle norme di sicurezza vigenti ed è fisso e invariabile. Il costo esposto tiene conto di ogni attività di formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza eventualmente richiesta per la specificità del cantiere. Sarà compito dell'Impresa assicurarsi quindi che i propri lavoratori siano adeguatamente formati all'uso di quanto loro messo a disposizione. L'importo relativo alla sicurezza sarà liquidato in ogni Stato Avanzamento Lavori in quota proporzionale all'importo dei lavori liquidati rispetto all'importo complessivo dei lavori.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dalla contrattazione con l'aggiudicatario delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1, lettera A), aumentato dell'importo dei costi della sicurezza definito al comma 1, lettera B).

L'importo contrattuale è al netto di IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI OPERE PREVISTE IN PROGETTO

L'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto prevede la realizzazione delle seguenti lavorazioni.

1) Lavorazioni e forniture a corpo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera dddd) del Codice dei Contratti:

- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI,
- SCAVI E MOVIMENTI TERRA,
- OPERE IN C.A.,
- STRUTTURE IN LEGNO,
- OPERE ARCHITETTONICHE
- SERRAMENTI,
- IMPIANTO ELETTRICO,
- IMPIANTO IDRICO
- IMPIANTO MECCANICO.

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

ART. 4 CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Le categorie della progettazione esecutiva sono le seguenti:

Cod.	Categorie progettazione	Destinazione funzionale	importo categoria	%
S.03	Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	419 710,52 €	54,59%
E.08	Edilizia	Sanità, istruzione, ricerca	179 971,99 €	23,41%
IA.03	Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	94 918,43 €	12,35%
IA.01	Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	74 171,43 €	9,65%
TOTALE			768 772,36 €	

ART. 5 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

I lavori rientrano nella **categoria prevalente "OS32" "STRUTTURE IN LEGNO"**, classifica II (livello di importo fino a 516.000,00 €) ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, importo lavori totali 768.772,36 € di cui 36.608,21 € di oneri per la sicurezza.

Le categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera sono le seguenti:

N.	TIPOLOGIA (art. 108, Reg. Gen.)	CATEGORIA DI OG 05 (art. 61, c. 3, Reg. Gen.)	CLASSIF. (art. 61, c. 4, Reg. Gen.)	IMPORTO OPERE (€)	IMPORTO ONERI SICUREZZA (€)	IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA (€)	%	QUALIF. OBBLIG. (art. 12, c. 2, L. 80/14)	OPERA SPECIALE (art. 17, c. 1, L. 80/14)	S.I.O.S (art. 2, l. III) 248/2016)
1)	PREVALENTE	OS32 STRUTTURE IN LEGNO	II	291.245,91	14.562,30	305.808,21	39,78	SI	NO	SI
TOTALE CATEGORIA PREVALENTE				291.245,91	14.562,30	305.808,21	39,78			
2)	SCORP./SUBAPP.	OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	I	189.938,51	9.496,93	199.435,44	25,94	SI	NO	NO
3)	SCORP./SUBAPP.	OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI	I	161.037,96	8.051,90	169.089,86	21,99	SI	SI	SI
4)	SCORP./SUBAPP.	OG6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LEGNI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	I	44.037,00	2.201,85	46.238,85	6,01	NO	NO	NO
5)	SCORP./SUBAPP.	OS23 DEMOLIZIONI DI OPERE	I	45.904,77	2.295,23	48.200,00	6,27	NO	NO	NO
TOTALE CATEGORIE SCORPORABILI/SUBAPPALTABILI				440.918,24	22.045,91	462.964,15	53,94			
TOTALE OPERE				732.164,15	36.608,21	768.772,36	100,00			

Ai sensi dell'art. 105, commi 2 e 5, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, le opere del presente contratto sono subappaltabili nella misura del 30% ad imprese in possesso dei necessari requisiti ai sensi della Parte II, Titolo III, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Le opere ad alto contenuto tecnologico di cui al D.MIT 248 del 10/11/2016, essendo di importo superiore al 10% del totale contrattuale, sono subappaltabili nella misura massima del 30% che si aggiunge alla percentuale massima di cui al precedente capoverso.

Considerati gli importi di cui sopra, nonché le caratteristiche delle opere da eseguirsi, si definiscono le seguenti categorie ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010:

a) Categoria prevalente:

- categoria "OS32" Strutture in legno", importo € 305.808,21 (inclusi oneri per la sicurezza), classifica II, ai sensi art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Tali parti di lavoro sono subappaltabili nella misura del 30 % come previsto dal DM 248 del 10/11/2016).

b) Parti di lavoro scorporabili, diverse dalla prevalente, di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto ovvero, anche se non raggiungono tale percentuale, di importo superiore a 150.000,00 €, appartenenti a categorie generali o specializzate per le quali è prevista la qualificazione obbligatoria, indicate all'art. 12, comma 2, lettera b), della L. 23/05/2014, n. 80:

- categoria "OG1", importo € 199.435,44 (esclusi oneri per la sicurezza), classifica I, ai sensi art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'Appaltatore, subappaltabili o eseguibili a cottimo, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale d'appalto. Possono essere realizzate dall'Appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, i lavori in parola dovranno essere realizzati dall'impresa del raggruppamento in possesso dei requisiti necessari. Qualora invece l'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per una o più delle predette categorie deve obbligatoriamente subappaltare i relativi lavori ad impresa in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria.

c) Parti di lavoro scorporabili, diverse dalla prevalente, di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto ovvero, anche se non raggiungono tale percentuale, di importo superiore a 150.000,00 €, appartenenti a categorie specializzate per le quali non è prevista la qualificazione obbligatoria:

- ...

Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'Appaltatore, subappaltabili o eseguibili a cottimo, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale d'appalto. Possono essere realizzate dall'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, anche se non in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria e possono, altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere subappaltati, qualora siano indicati come subappaltabili in sede di gara/offerta, ad impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

d) Parti di lavoro scorporabili, diverse dalla prevalente, di importo singolarmente inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto ovvero di importo singolarmente inferiore a 150.000,00 €:

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

- categoria "OS23", importo € 48.200,01 (esclusi oneri per la sicurezza), classifica I, ai sensi art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.
- categoria "OS6", importo € 46.238,85 (esclusi oneri per la sicurezza), classifica I, ai sensi art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'Appaltatore, subappaltabili o eseguibili a cottimo, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale d'appalto. Possono essere realizzate dall'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, anche se non in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria e possono, altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere subappaltati, qualora siano indicati come subappaltabili in sede di gara/offerta, ad impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

- e) Parti di lavoro diverse dalla prevalente, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (s.i.o.s.) indicate all'art. 12, comma 1, della L. 23/05/2014, n. 80, di importo singolarmente superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto:
- categoria "OG11", importo € 169.089,86 (esclusi oneri per la sicurezza), classifica I, ai sensi art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Tali parti di lavoro sono subappaltabili nella misura del 30 % come previsto dal DM 248 del 10/11/2016).

Tali parti di lavoro sono, a scelta dell'Appaltatore, subappaltabili o eseguibili a cottimo, con i limiti dettati dall'articolo 105, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. Possono essere realizzate dall'Appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, i lavori in parola dovranno essere realizzati dall'impresa del raggruppamento in possesso dei requisiti necessari.

Qualora invece l'Appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per una o più delle predette categorie può subappaltare i lavori relativi con i limiti dettati dall'art. 105, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (in misura non superiore al 30%). I restanti lavori, nella misura minima del 70%, devono essere eseguiti dall'Appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, pertanto lo stesso deve essere in possesso delle relative attestazioni nella misura minima del 70%.

- f) Parti di lavoro diverse dalla prevalente, ancorché di importo singolarmente inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e di importo inferiore a 150.000,00 €, per le quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi una speciale certificazione (ad esempio, quelli di cui all'articolo 1 del D.M. Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008 e altre regolate da speciale normativa):

- ...

Tali parti di lavoro, in assenza di specifiche certificazioni, devono essere obbligatoriamente subappaltate, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale d'appalto.

- g) Parti di lavoro diverse dalla prevalente, ancorché di importo singolarmente inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e di importo inferiore a 150.000,00 €, soggette alla disciplina speciale di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo III - Appalti nel settore beni culturali, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per le quali vige l'obbligo di qualificazione:

- ...

Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'Appaltatore, subappaltabili o eseguibili a cottimo, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale d'appalto. Possono essere realizzate dall'Appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, i lavori in parola dovranno essere realizzati dall'impresa del raggruppamento in possesso dei requisiti necessari. Qualora invece l'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per una o più delle predette categorie deve obbligatoriamente subappaltare i relativi lavori ad impresa in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria.

Per la qualificazione le ditte devono possedere i requisiti di carattere generale previsti dalla vigente normativa ed essere qualificate ai sensi della Parte II, Titolo III, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

ART. 6 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee (Parti di lavorazioni omogenee – Categorie contabili ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera) di cui agli artt. 43, commi 6, 7 e 8 e 184 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e all'Art. 42 del presente capitolato speciale (*Variazione ed addizioni al progetto approvato – Varianti in diminuzione - Diminuzione dei lavori*), sono indicati nella tabella riportata nel seguito.

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPI DI CATEGORIE OMOGENEE		CATEGORIE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO O.S.
		DI OG O OS	€	%	€
A) Lavorazioni e forniture a base d'appalto (al netto degli O.S.)					
1) Lavorazioni e forniture a corpo					
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	OS23		45 904,77	6,27	2 295,24
SCAVI E MOVIMENTI TERRA	OG1		1 970,45	0,27	98,52
OPERE IN C.A.	OG1		62 573,62	8,55	3 128,68
STRUTTURE IN LEGNO	OS32		291 245,91	39,78	14 562,30
OPERE ARCHITETTONICHE	OG1		125 394,44	17,13	6 269,72
SERRAMENTI	OS6		44 037,00	6,01	2 201,85
IMPIANTI ELETTRICI	OG11		90 398,50	12,35	4 519,93
IMPIANTI MECCANICI	OG11		52 989,50	7,24	2 649,48
IMPIANTI IDRICI	OG11		17 649,96	2,41	882,50
TOTALE 1) Lavorazioni e forniture a corpo			732 164,15	100,00	36 608,21
TOTALE A) Lavorazioni e forniture a base d'appalto			732 164,15	100,00	36 608,21
B) Servizi di progettazione a base d'appalto					
GRUPPI DI CATEGORIE PROGETTAZIONE		CATEGORIE	IMPORTO €	IMPORTO %	
2) Progettazione esecutiva					
STRUTTURE - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03		13 124,70	48,59%	
EDILIZIA - Sanità, istruzione, ricerca	E.08		6 059,49	22,43%	
IMPIANTI - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03		5 046,95	18,69%	
IMPIANTI - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01		2 778,11	10,29%	
TOTALE 2) Progettazione esecutiva			27 009,25	100,00%	
C) Costi per la sicurezza					
3) Costi per la sicurezza a misura					
-			-		
TOTALE 3) Costi per la sicurezza a misura			0,00		
4) Costi per la sicurezza a corpo					
ONERI PER LA SICUREZZA AI SENSI D.LGS. 81/2008			36 608,21		
TOTALE 4) Costi per la sicurezza a corpo			36 608,21		
TOTALE C) Costi per la sicurezza			36 608,21		
TOTALE A) + B) + C) Opere a base di appalto			795 781,61		

ART. 7 INCIDENZA DELLA MANODOPERA

La percentuale media di incidenza della manodopera sull'opera complessiva è del 30,495%, pari all'importo di € 223.274,08 (in lettere euro duecentoventitremiladuecentosettantaquattro/08) come valutata analiticamente nel documento progettuale specifico PD.D.IM.17.00 facente parte del presente progetto definitivo.

ART. 8 CONTRATTO - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, in forma scritta, è stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera dddd) del Codice dei Contratti, e degli artt. 43, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

L'importo contrattuale della parte di progettazione esecutiva e di lavorazioni e forniture a corpo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A.2), come determinato in seguito alla contrattazione con l'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, fatte salve comunque le variazioni introdotte dalla Stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto.

L'importo del contratto può invece variare, in aumento o in diminuzione, per la parte di lavorazioni e forniture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A.1), previsto a misura negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

Per la parte di lavorazioni e forniture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A.2), prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Per le lavorazioni e forniture previste a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari contrattuali delle lavorazioni e forniture a misura».

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario sono per lui vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti.

In caso di contratto stipulato "a corpo", i prezzi unitari offerti, indicati in relazione alle lavorazioni e forniture a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, e che siano inequivocabilmente estranee alle lavorazioni e forniture a corpo già previste.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle lavorazioni e forniture poste a base di appalto, mentre per i costi della sicurezza costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nei piani di sicurezza relativi all'intervento in oggetto.

I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi del punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Quelli stimati a corpo restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, mentre quelli stimati a misura possono variare, in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti, e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 9 INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente capitolato speciale d'appalto e quelle del Capitolato Generale o del Codice dei Contratti, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

L'interpretazione delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

ART. 10 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto, limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i manufatti speciali, i progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo, i calcoli strutturali ed i relativi disegni, eventuali capitolati tecnici, ecc.;
- c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con i costi della sicurezza, nonché le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- d) il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui all'allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008;
- e) il cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
- f) le polizze di garanzia.

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e sono ad esso materialmente allegati:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) l'elenco dei prezzi unitari contrattuali delle lavorazioni e forniture
- c) Il computo metrico.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.

Fanno, altresì, parte dell'oggetto contrattuale le disposizioni di cui all'Art. 8 (*Contratto – Modalità di stipulazione del contratto*).

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
- la quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla "lista" predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

ART. 11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme, sia statali che della Regione Veneto, vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con esclusione espressa della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.

Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell'offerta, l'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione appaltante, senza espressa autorizzazione della stessa.

ART. 12 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del Codice dei Contratti.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice dei Contratti.

In caso di fallimento i rapporti economici con l'appaltatore o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione della Stazione appaltante come indicato all'0del presente Capitolato speciale (*Risoluzione del contratto per grave inadempimento, per grave irregolarità e per reati accertati – Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno dei lavori*).

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

ART. 13 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale, **il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali**, sostituibile quando ricorrano gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'appaltatore da parte della Stazione appaltante.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme statali e regionali del Veneto inerenti l'esecuzione dei lavori in appalto.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, formalmente incaricato dall'appaltatore, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali; il tecnico dovrà essere di gradimento della Stazione appaltante. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'impresa dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, a mezzo di lettera raccomandata o pec, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato con rappresentanza.

ART. 14 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni imposte dalle vigenti norme di derivazione comunitaria (direttive e regolamenti U.E.), in particolare il Regolamento europeo 09/03/2011, n. 305, che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, dalle leggi e dai regolamenti nazionali, in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, anche in relazione al D.M. 08/05/2003, n. 203, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 101, comma 3, del Codice dei Contratti e 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale.

Devono essere inoltre rispettate tutte le indicazioni ed i criteri del DM 11/10/2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

ART. 15 ELENCO DEI PREZZI UNITARI – COSTI DELLA SICUREZZA – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I prezzi dell'elenco, di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, sono redatti con le modalità e secondo quanto specificato all'art. 32 del medesimo decreto. Detti prezzi si riferiscono alle lavorazioni e forniture previste dal progetto dell'intervento.

I prezzi dell'elenco suddetti sono dedotti dai prezziari dei lavori pubblici d'interesse regionale o dai listini correnti nell'area interessata. Detti prezzi si riferiscono alle lavorazioni e forniture previste dal progetto dell'intervento.

I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di elenco delle misure di sicurezza sono distinti da quelli delle lavorazioni e forniture.

Il computo metrico – estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni e forniture, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo e comprensive delle opere di cui all'art. 15, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, i corrispondenti prezzi dell'elenco di cui al precedente comma 1 ed aggiungendovi i costi della sicurezza contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento, come specificato nel P.S.C. stesso, determinando così i lavori a corpo, a base d'appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 16 REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La redazione del Progetto esecutivo deve essere ultimata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'apposito ordine di servizio con cui il Responsabile Unico del Procedimento ne dispone l'inizio. Il Responsabile Unico del Procedimento può emettere l'ordine di servizio anche prima della stipulazione del Contratto, qualora sussistano ragioni di particolare urgenza; a motivazione dell'urgenza è riportata nell'ordine stesso.

Il Progetto esecutivo dovrà essere consegnato in n. 3 copie cartacee, delle quali n. 1 copia firmata in originale, e 1 copia su supporto informatico (i file dovranno essere forniti sia in formato editabile che in pdf firmato digitalmente).

Qualora il Committente, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia redatta ed approvata in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi.

ART. 17 PENALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

In caso di ritardo nella consegna da parte dell'Appaltatore del Progetto Esecutivo, rispetto al termine di cui all'Art. 16, verrà applicata, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, una penale pari all'1 (uno) per mille del valore della progettazione fino ad un massimo non superiore al 10% (dieci per cento) di detto valore.

Nel caso in cui il ritardo sia tale da comportare una penale di importo superiore al 10% (dieci per cento) del valore della progettazione, si applica quanto previsto all'art. 53 del presente Capitolato.

La penale è intesa quale mera sanzione per il ritardo. In aggiunta alla penale, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni sopportati dal Committente a causa del ritardo nella consegna della progettazione esecutiva ed a causa del ritardo rispetto al termine di ultimazione dell'Opera.

Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale, così come gli importi provvisoriamente quantificati dal Committente a titolo di risarcimento danni, saranno detratti in occasione del certificato di pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo. Resta salva la facoltà del Committente, ai fini dell'incameramento degli importi indicati precedentemente, di rivalersi sulla fidejussione di cui all'Art. 37.

ART. 18 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto e della validazione della progettazione esecutiva, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore ed in contraddittorio con lo stesso.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto o efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del Codice dei Contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. In ogni caso, anche per la consegna dei lavori effettuata ai sensi del presente comma, viene sottoscritto, prima che questa avvenga, dall'appaltatore e dal responsabile del procedimento il verbale di cui all'Art. 11, comma 2, del presente capitolato (*Disposizioni particolari riguardanti l'appalto*).

Nel caso che successivamente alla consegna dei lavori in via d'urgenza non intervenga la stipula del contratto l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori secondo le modalità stabilite dall'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà dell'Amministrazione di risolvere in danno il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione poiché l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge, la data di consegna è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale ed inoltre, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause d'indisponibilità, si applica l'art. 107 del Codice dei Contratti.

Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere, il direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due appaltatori per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verrà consegnato al nuovo appaltatore dal precedente.

Nel caso di differenze riscontrate, all'atto della consegna dei lavori, fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.

L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre la redazione del verbale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta, di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti.

ART. 19 TERMINI E TEMPI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **210 (duecentodieci)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, sia relativamente alla succitata conclusione dei lavori sia alle scadenze intermedie da esso fissate.

Il mancato rispetto del tempo utile nonché delle scadenze intermedie fissate dal cronoprogramma dei lavori comporterà l'irrorazione delle penali per ritardata esecuzione dei lavori riportate al successivo Art. 21 (*Penali in caso di ritardo – Clausola penale*).

Si rimanda al documento 17034-D-11-CP-Cronoprogramma_delle_opere_e_della_spesa

ART. 20 SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori siano eseguiti o realizzati a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei Contratti.

Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107, comma 2, del Codice dei Contratti.

I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera in cantiere al momento della sospensione, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

In particolare, per sospensioni parziali si applicano l'art. 107, commi 4 e 6 del Codice dei Contratti.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, neanche attraverso l'accettazione tacita, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, ovvero, rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del Codice dei Contratti, le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'art. 107, commi 1, 2 e 4, sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore di ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

Per le proroghe si applica l'art. 107, comma 5, del Codice dei Contratti.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture estranee al contratto, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

ART. 21 PENALI IN CASO DI RITARDO – CLAUSOLA PENALE

Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata, da parte del responsabile del procedimento, una penale pecuniaria pari all' **1,00 % (uno per mille)** dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio effettivo dei lavori rispetto all'eventuale data fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
- e) nel rispetto delle scadenze intermedie fissate al precedente Art. 19 (*Termini e tempi per l'esecuzione del contratto*).

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e -se già addebitata- è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all' Art. 22 (*Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma*). In caso contrario si applica sull'importo contrattuale complessivo dei lavori.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.

La penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'0(*Risoluzione del contratto per grave ritardo – Esecuzione d'ufficio*).

La penale è dovuta anche indipendentemente dalla prova del danno e potrà essere trattenuta, senza alcuna notifica formale, sulle singole rate di acconto come indicato nel precedente comma 6, sempre che la Stazione appaltante non preferisca rivalersi su altri cespiti dell'impresa, tra cui la cauzione definitiva; inoltre è espressamente chiarito che la clausola è stipulata per il semplice ritardo e che, quindi, restano impregiudicati tutti i maggiori diritti per danni alla Stazione appaltante, fra cui quello derivante dal mancato utilizzo dell'opera di che trattasi.

Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per la presentazione del progetto dell'eseguito, previsto all'Art. 60 (*Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore*), comma 1, del presente capitolato, per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna degli elaborati, il responsabile del procedimento, sentito l'organo di collaudo, applica una penale pecuniaria pari ad euro 200,00 (duecento) giornalieri che verrà aumentata a euro 400,00 (quattrocento) dal sedicesimo giorno e sarà applicata con deduzione dall'importo della rata a

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

saldo in sede di collaudo finale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Qualora l'Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo non imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si pronuncerà la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Nel caso di ritardo nell'adempimento, in luogo della penale, è in facoltà della Stazione appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata a.r. e senza necessità di ulteriori adempimenti, far eseguire d'ufficio tutte le opere o parte soltanto delle medesime, non ancora eseguite o non correttamente realizzate dall'appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell'impresa, avvalendosi anche sulla garanzia contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'0(Risoluzione del contratto per grave ritardo – Esecuzione d'ufficio). Qualora, invece, le spese a carico dell'Appaltatore siano di importo inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, verrà applicata, qualora ne sussistano i presupposti, da parte del responsabile del procedimento, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori eseguiti dalla Stazione appaltante ai sensi del comma precedente, la penale pecuniaria di cui al comma 1, per la parte residua al raggiungimento del 10 per cento dell'importo contrattuale; superato tale importo troverà comunque applicazione l'0(Risoluzione del contratto per grave ritardo – Esecuzione d'ufficio).

ART. 22 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, **entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori ed alla Stazione appaltante un proprio programma esecutivo dei lavori**, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione: le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture delle imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere o del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Per la durata giornaliera dei lavori si applica l'articolo 27 del Capitolato Generale.

ART. 23 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Non costituiscono proroga dei termini di progettazione:

- a) inadempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal progettista;
- b) il ritardo sulla consegna del progetto esecutivo, qualora non adeguatamente motivato o dipendente da cause imputabili al progettista;
- c) le controversie tra l'Appaltatore e lo Studio professionale esterno incaricato;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il progettista ed il proprio personale dipendente.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

CAPO 4 - DISCIPLINA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ART. 24 ELABORATI PROGETTUALI

L'Appaltatore si impegna ad effettuare tutte le attività inerenti e necessarie per la progettazione esecutiva dell'Opera, sotto la sua esclusiva e completa responsabilità, con l'onere di acquisire i pareri, le autorizzazioni, i permessi, i nulla osta, o assensi comunque denominati, laddove necessari, delle Amministrazioni e degli Enti competenti.

Il Progetto esecutivo deve essere redatto a regola d'arte ed ai sensi della normativa applicabile, nel rispetto dei contenuti dei Documenti Contrattuali. In particolare, il Progetto esecutivo dovrà recepire le prescrizioni e indicazioni contenute nei pareri delle Amministrazioni ed Enti competenti, emessi in relazione al Progetto definitivo.

Il Progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti durante lo sviluppo e la conclusione della progettazione stessa, nonché alle richieste e alle prescrizioni emesse dalle Amministrazioni e dagli Enti all'atto dell'approvazione del Progetto definitivo.

Sarà cura dell'Appaltatore fare sì che il progetto esecutivo sia conforme ai parametri imposti dal progetto definitivo che ha già acquisito i pareri degli enti competenti, ivi compresa la richiesta di finanziamento ex Conto Termico 2.0 formulata al GSE nella misura massima prevista per edifici NZEB (codice identificativo richiesta CT00144956, Prot. GSEWEB/P20180223721 del 1/8/2018).

Il Committente provvede a verificare il Progetto esecutivo ovvero le parti dello stesso entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, pervenendo nel medesimo termine alla relativa approvazione.

E' in facoltà del Committente prorogare detto termine, in relazione alla necessità di acquisire, anche attraverso apposita Conferenza di Servizi, autorizzazioni o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni o di altri Enti competenti sulla progettazione consegnata.

Il suddetto termine (eventualmente prorogato) è sospeso qualora il Committente prescriva integrazioni e/o modifiche alla progettazione presentata anche in relazione alle richieste formulate dagli altri soggetti preposti al suo controllo, approvazione e/o autorizzazione, o comunque interessati dalla realizzazione dell'Opera.

L'Appaltatore è tenuto ad apportare a proprie spese le modifiche ed integrazioni richieste e a fornire la relativa documentazione tecnico-progettuale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero nel maggior termine fissato dal Committente.

Dalla nuova consegna effettuata dall'Appaltatore, decorre, per la rimanente parte, il termine per verifica-approvazione della progettazione. In ogni caso, da tale data di consegna, sono attribuiti al Committente almeno 20 (venti) giorni per l'approvazione della progettazione.

Il Committente, anche attraverso professionisti a tal fine incaricati, può seguire la redazione del Progetto esecutivo per verificarne la corretta elaborazione. A tal fine, il Committente ha accesso ai luoghi ove si svolge la progettazione, che l'Appaltatore ha l'obbligo di indicare. Ove si riscontrino carenze o inosservanze nella progettazione rispetto alle norme e criteri applicabili, il Committente ne darà avviso all'Appaltatore e alla Direzione Lavori, impartendo, se del caso, le opportune prescrizioni, cui l'Appaltatore dovrà attenersi.

L'approvazione del Progetto esecutivo, le eventuali richieste di modifica degli elaborati progettuali, nonché le prescrizioni di cui al precedente capoverso, non comporteranno in nessun caso esonero di responsabilità per l'Appaltatore, il quale rimarrà il solo ed esclusivo responsabile della progettazione e non attribuiscono all'Appaltatore il diritto di chiedere compensi aggiuntivi, oneri, danni, etc.

Le indicazioni dei prezzi unitari e quantità riportate in qualunque documento progettuale non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile, e detto elenco va valutato solo ai fini delle quantificazione delle eventuali varianti in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori, ne costituiranno per l'Appaltatore, a qualsivoglia titolo, parametri di riferimento per la valutazione dei lavori eseguiti o da eseguirsi.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 25 ANTICIPAZIONE

La Stazione appaltante eroga all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

ART. 26 PAGAMENTI IN ACCONTO

La società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Conseguentemente tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso devono essere comunicate alla stazione appaltante.

In corso di esecuzione dell'appalto sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal presente articolo e nel contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

Il pagamento per la redazione del progetto esecutivo avverrà all'approvazione della progettazione esecutiva previa produzione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente nonché del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Il pagamento della progettazione esecutiva, sia che si tratti di ufficio di progettazione interna o esterno incaricato, rimane a carico dell'Appaltatore che ne darà conto con adeguata quietanza.

I pagamenti dei lavori avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo di **€ 160.000,00 (diconsi euro centosessantamila/00)**.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del Codice dei contratti, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte della Stazione appaltante per il pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da parte degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione del conto finale.

Qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'Art. 26. Ai fini del presente capoverso per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Non appena raggiunto l'importo dei lavori eseguiti per il pagamento della rata di acconto di cui al comma 3, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, trasmettendoli tempestivamente alla Stazione appaltante, ed il responsabile del procedimento emette e trasmette alla Stazione appaltante, entro i successivi 45 giorni, il conseguente certificato di pagamento, con le modalità di cui al comma 5 ed applicando la ritenuta di cui al comma 4, deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 5, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette alla Stazione appaltante lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il responsabile del procedimento emette e trasmette, entro i successivi 30 giorni, il conseguente certificato di pagamento, con le modalità di cui al comma 5 ed applicando la ritenuta di cui al comma 4, prescindendo dall'importo stabilito al comma 3.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto, prescindendo dall'importo stabilito al comma 3, con le stesse modalità e termini previsti al comma 5 ed applicando la ritenuta di cui al comma 4. Analogamente si dispone nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, sempre comunque per cause non dipendenti dall'appaltatore, qualora però sia stata superata la metà del termine o dell'importo previsti dal presente capitolato per ciascuna rata.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del certificato di pagamento entro 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

Il pagamento degli stati di avanzamento lavori è subordinato alla trasmissione alla Stazione appaltante da parte dell'Appaltatore, e suo tramite, dei subappaltatori del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competente, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice relativamente al lavoro in appalto, la Stazione appaltante provvederà al pagamento diretto delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui al precedente comma 4, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, e ove occorra anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo Art. 37 (*Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie*).

ART. 27 PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa:

- a) presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004, n.123;
- b) acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti.

Qualora dalla predetta dichiarazione ovvero su istanza degli stessi lavoratori o delle organizzazioni sindacali risultino o siano accertate irregolarità retributive e/o contributive dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l'ente appaltante provvede al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti rivalendosi sulla ritenuta operata sull'importo netto dei lavori, pari allo 0,50 per cento dei lavori, prevista dal Codice dei contratti, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice dei contratti. Inoltre, si precisa che nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la predetta garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria come disposto dal precedente comma, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).

ART. 28 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente Art. 26 (*Pagamenti in acconto*), per causa imputabile alla Stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispondenti al tasso legale dal giorno successivo e per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all'appaltatore, dal giorno successivo al sessantesimo giorno e fino all'effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto dall'art.1194 del codice civile ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sarà imputato prima al capitale.

Attesa la particolare natura dell'opera e la essenzialità dei termini per l'ultimazione della stessa, non è mai consentito all'appaltatore, anche in presenza di ritardi ed inadempimenti da parte della Stazione appaltante e dei suoi organi, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni; è, invece, facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate d'acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio presso l'autorità giudiziaria competente, per la risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART. 29 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'Art. 27 (*Pagamenti a saldo*), per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute, dal giorno successivo e per i primi 60 giorni di ritardo sono dovuti gli interessi legali.

Qualora il ritardo del pagamento della rata di saldo, sempre per causa imputabile alla Stazione appaltante, superi i 60 giorni dal termine stabilito all'Art. 27 (*Pagamenti a saldo*), dal giorno successivo i sessanta giorni sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

ART. 30 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTI PREZZI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti è ammesso procedere alla revisione dei prezzi nel caso in cui questa sia stata prevista nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del Codice dei contratti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

ART. 31 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI – CESSIONE DI AZIENDA E ATTI DI TRASFORMAZIONE

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, secondo le modalità stabilite dall'art. 106, comma 13, del Codice dei Contratti.

Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell'Appaltatore si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente.

CAPO 6 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 32 LAVORI A MISURA

Le lavorazioni a misura saranno contabilizzate secondo le specificazioni date nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono, in ogni caso, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali non rispondenti ai disegni di progetto, qualora non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

La contabilizzazione delle lavorazioni e delle forniture a misura è effettuata applicando alle quantità e qualità regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari contrattuali.

Nel caso sia necessaria la formazione di nuovi prezzi, si procede determinandoli in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, con successiva approvazione dal responsabile del procedimento. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte a misura, ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza a misura è effettuata applicando alle quantità e qualità regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari delle singole voci delle misure di sicurezza di cui al piano di sicurezza e di coordinamento e comunque dell'elenco dei prezzi unitari delle misure di sicurezza.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza.

La contabilità dei lavori a misura deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito al Titolo IX della Parte II del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

ART. 33 LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per le lavorazioni e forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette lavorazioni e forniture.

La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'Art. 6 (*Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili*), di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro regolarmente eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo della parte a corpo a base d'appalto, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di presentazione dell'offerta, a verificare approfonditamente e compiutamente, a proprio esclusivo carico ed onere, il progetto e tutti gli elaborati per l'esecuzione completa dei lavori progettati a corpo, compreso il computo metrico, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente ribasso. Essendo l'offerta relativa alle lavorazioni e forniture a corpo formulata anche tenendo conto di eventuali necessarie integrazioni al progetto, lo stesso, per la parte a corpo, è ritenuto definitivamente ed irrevocabilmente accettato dall'appaltatore con la presentazione dell'offerta medesima; pertanto l'appaltatore, avendo assunto a proprio esclusivo carico ed onere la verifica delle voci, delle quantità e dei grafici progettuali relativi all'esecuzione delle lavorazioni e forniture a corpo ed avendoli definitivamente ed irrevocabilmente accettati, nulla avrà a volere e pretendere per l'esecuzione del lavoro a corpo, oltre a quanto da lui offerto e contrattualmente pattuito.

La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel presente C.S.A. a norma dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

I costi della sicurezza, per la parte prevista a corpo, sono contabilizzati percentualmente sulla base dell'importo previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e comunque dalla Stazione appaltante, e separatamente dall'importo delle lavorazioni e forniture degli atti progettuali e dell'appalto, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza a corpo previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui al comma 4.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza. Nessun compenso, pertanto, può essere richiesto per lavorazioni, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e non, o viceversa; lo stesso vale per lavorazioni, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilità dei lavori a corpo deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito al Titolo IX della Parte II del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

ART. 34 LAVORI IN ECONOMIA

Qualora in corso d'opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia e quindi non contemplate nel contratto, le stesse non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco per l'importo delle somministrazioni, con le modalità previste dall'art. 179 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010. La contabilità deve essere comunque effettuata ai sensi del Titolo IX della Parte II del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Nel caso sia necessaria la formazione di nuovi prezzi, si procede determinandoli in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, con successiva approvazione dal responsabile del procedimento. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

La liquidazione è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte ad economia, ricavando dalle apposite liste settimanali l'importo delle somministrazioni.

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

ART. 35 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di contabilizzare anche l'importo dei materiali a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e accettati dal direttore dei lavori, in misura non superiore alla sua metà, ai sensi dell'art. 180, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

CAPO 7 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI

ART. 36 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante può richiedere una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo complessivo a base d'appalto, da prestare al momento della partecipazione alla gara ovvero della presentazione dell'offerta.

Il contratto fideiussorio per la cauzione provvisoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo 1.1 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 37 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

Come previsto dall'articolo 103 del Codice dei Contratti, all'esecutore del contratto è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva è costituita mediante polizza bancaria emessa da istituto autorizzato o polizza assicurativa emessa da imprese autorizzate o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie ed autorizzati ex D.P.R. n.115 del 2004, con durata fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M. 12/03/2004, n.123. Possono essere presentate le sole schede tecniche 1.2 e 1.2 bis di cui al citato schema di polizza tipo 1.2, allegato al D.M. 12/03/2004, n.123, debitamente compilate, integrate e sottoscritte dalle parti contraenti.

La Stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di contratto.

Fatte salve le disposizioni del comma 5 dell'art. 103 del Codice dei Contratti, qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l'importo originario di contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo", la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l'importo corrispondente dell'atto aggiuntivo.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 38 ULTERIORI GARANZIE

Richiamato quanto riportato all'Art. 24 relativamente al fatto che la Stazione Appaltante ha prenotato al GSE il contributo ex Conto Termico 2.0 per i lavori di cui al presente contratto, in caso di accoglimento della richiesta da parte del GSE, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà produrre polizza fideiussoria a favore della Stazione Appaltante a garanzia dell'effettivo ottenimento del finanziamento accordato dal GSE.

Tale ulteriore garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 39 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti il valore della cauzione provvisoria di cui all'Art. 36 (*Cauzione provvisoria*) e della cauzione definitiva di cui all'Art. 37 (*Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie*) del presente Capitolato è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari o GEIE di tipo orizzontale, già costituiti o da costituirsi (art. 45, comma 2, lett. d), e), g), del Codice dei Contratti), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità (Determinazione dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. n. 44/2000 del 27.09.2000).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese di tipo verticale di imprese, già costituiti o da costituirsi:

- a) se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità, all'associazione va riconosciuto il diritto alla riduzione nella misura del 50%;
- b) se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità solo queste potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

Nel caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti, la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se il concorrente possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

ART. 40 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

Come previsto dall'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante dai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per danni conseguenti al danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza, altresì, deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa, stipulata nella forma «Contractors All Risk» (C.A.R.) è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, deve essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123, e copia di detta polizza deve essere trasmessa alla Stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori. Possono essere presentate le sole schede tecniche 2.3 e 2.3 bis di cui al citato schema di polizza tipo 2.3, allegate al D.M. 12/03/2004, n. 123, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.

Ai sensi dell'art.24 dello schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123, è stabilito che qualora la Stazione appaltante si sostituisca al contraente nel pagamento del premio, per le somme dovute all'impresa di assicurazione, si utilizzeranno gli importi dovuti all'impresa appaltatrice, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti.

Le somme assicurate di cui alla Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzie di manutenzione, di cui allo schema di polizza tipo 2.3, approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123, devono corrispondere:

- a) alla Partita 1 – Opere in esecuzione, all'importo di aggiudicazione dei lavori;
- b) alla Partita 2 – Opere preesistenti, ad € 500.000,00;
- c) alla Partita 3 – Demolizione e sgombero, ad € 250.000,00;

Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, di cui all'art.14 dello schema di polizza tipo 2.3, approvato con il precitato D.M. 12/03/2004, n. 123, deve essere pari ad € 500.000,00.

Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48 del Codice dei Contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. L'appaltatore si obbliga ad indicare all'impresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

ART. 41 ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da eventuali vizi o errori progettuali causati dall'ufficio interno di progettazione.

L'Appaltatore, nel caso di affidamento di incarico di progettazione esecutiva a ufficio esterno, dovrà richiedere e trasmettere polizza assicurativa professionale a copertura di quanto indicato al precedente capoverso.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 42 VARIAZIONE ED ADDIZIONI AL PROGETTO APPROVATO – VARIANTI IN DIMINUZIONE - DIMINUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità ed in nessun caso, egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nel corso dell'esecuzione dell'appalto variazioni o addizioni al progetto approvato ed ordinare quelle varianti dei lavori che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, per le ipotesi previste dall'articolo 106, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti.

Sono comunque ammesse varianti in diminuzione migliorative, proposte dall'appaltatore.

Ai sensi del punto 4.1.5. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si dovessero rendere necessari in caso di varianti in corso d'opera di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai punti 4.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante ed individuano la parte dell'importo da non assoggettare a ribasso.

Sono ammesse varianti anche per i costi della sicurezza, principalmente per i casi contemplati all'Art. 47 (*Piano di sicurezza e di coordinamento*), comma 7, del presente capitolato speciale.

In caso di variazione dei lavori in aumento il cui importo è contenuto entro il quinto d'obbligo è prevista la sottoscrizione di un atto di sottomissione. In caso di varianti eccedenti il quinto d'obbligo è stipulato, con le stesse modalità del contratto principale, un atto aggiuntivo quale appendice contrattuale che deve indicare le modalità e condizioni di esecuzione dei lavori in variante.

La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori stessi in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente C.S.A.

ART. 43 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedessero il 15% dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e indirà una nuova gara alla quale verrà invitato l'Appaltatore.

In tal caso la risoluzione del contratto comporterà il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 % dei lavori non eseguiti, fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo del contratto originario.

ART. 44 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni delle lavorazioni e forniture sono valutate mediante l'applicazione dei corrispondenti prezzi contrattuali.

Qualora i prezzi delle lavorazioni e delle forniture in variante non siano compresi tra i prezzi delle lavorazioni e forniture contrattuali, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, determinandoli in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, con successiva approvazione dal responsabile del procedimento. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Nel caso in cui i nuovi prezzi non fossero accettati dall'appaltatore la direzione lavori, su indicazione della Stazione appaltante, provvederà, con apposito ordine di servizio, ad imporli all'appaltatore ed ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni e/o la somministrazione dei materiali sulla base di detti nuovi prezzi, in ogni caso ammessi nella contabilità.

Se l'appaltatore non iscriverà riserve negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento Generale, i nuovi prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Le eventuali variazioni dei costi della sicurezza sono valutate mediante l'applicazione dei corrispondenti prezzi di contratto relativi alle misure di sicurezza.

Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi, come previsto dal punto 4.1.3. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 45 NORME DI SICUREZZA GENERALI E PARTICOLARI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di salute ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene nonché quelle del Regolamento locale di Polizia Urbana, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal direttore dei lavori, determina l'applicazione dell'art. 136 del Codice dei Contratti in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità.

In particolar modo, l'appaltatore dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed ii. e presentare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria e prevista dal citato decreto.

ART. 46 SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante ed al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore durante l'esecuzione, nei termini e tempi stabiliti dalla Stazione appaltante, e in ogni caso prima della consegna dei lavori, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica.

L'appaltatore, inoltre, deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un certificato di regolarità contributiva, se non già acquisito direttamente dalla Stazione appaltante medesima.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano a tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere.

ART. 47 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed alla Stazione appaltante una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese, nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Le proposte formulate ai sensi del comma 2 lettera a) si intendono accolte qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle stesse.

Le proposte formulate ai sensi del comma 2 lettera b) si intendono rigettate qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle stesse.

L'eventuale accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione formulate ai sensi del comma 2, lettera a), non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nel caso di accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione formulate ai sensi del comma 2, lettera b), che comportino maggior oneri o costi a carico dell'Appaltatore, comprovati dallo stesso, si applicherà quanto disposto per le varianti in corso d'opera.

ART. 48 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed alla Stazione appaltante, un piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con i contenuti minimi previsti all'allegato XV del citato Decreto. Il piano operativo di sicurezza, redatto a cura e spese di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, deve contenere almeno gli elementi elencati al punto 3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento allo specifico cantiere interessato, e deve inoltre essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo precedente e previsto dall'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed alla Stazione appaltante, i propri piani operativi di sicurezza con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 49 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e agli allegati XIII e XXVII del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, comunque, a quanto contenuto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.

L'appaltatore e le imprese subappaltatrici sono obbligati a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

agricoltura, la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché la dichiarazione relativa all'indicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e la certificazione di regolarità contributiva. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore, nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici, formano parte integrante del contratto di appalto.

CAPO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**ART. 50 SUBAPPALTO**

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando però le prescrizioni di cui all'art. 5 (*Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili*) del presente capitolato e le disposizioni di seguito specificate:

- a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30%, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
- b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 10 % dell'importo totale dei lavori per una quota superiore al 30 %, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria di riferimento. Tali categorie sono quelle indicate all'-(*Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili*) del presente capitolato;
- c) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, indicati come subappaltabili nelle procedure di affidamento o comunque nell'appalto ed appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;
- d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, indicati come subappaltabili nelle procedure di affidamento o comunque nell'appalto, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo. Tali categorie sono quelle indicate all'art. 5 (*Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili*) del presente capitolato.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni indicate all'art. 105 del Codice dei Contratti di seguito riportate:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta e/o all'atto dell'affidamento, in caso di varianti in corso di esecuzione, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di dette indicazione non sarà possibile per l'Appaltatore ricorrere al subappalto o al cottimo e gli stessi non potranno essere autorizzati dalla Stazione appaltante;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto condizionato presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate;
- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto condizionato presso la Stazione appaltante, trasmetta la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici per le categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; nel caso in cui l'appaltatore sia una associazione temporanea, società di imprese o consorzio, la dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; se l'importo del contratto di subappalto risulti superiore a Euro 154.937,07, l'appaltatore dovrà produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998;
- che nel contratto di subappalto risulti inserita, a pena di nullità assoluta, la seguente clausola: "Il subappaltatore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, e i relativi contratti si risolveranno di diritto qualora i movimenti finanziari non vengano effettuati tramite bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche".

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

I predetti termini sono ridotti della metà per il rilascio dell'autorizzazione ai subappalti o ai cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di un importo inferiore a 100.000,00 Euro.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente le condizioni economiche e normative dei lavoratori stabilite dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza, e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante ed al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, oltre al P.O.S., la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, se obbligatoria, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e certificazione di regolarità contributiva;
- e) le imprese subappaltatrici devono osservare le disposizioni di cui all'art. 5 della Legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di identificazione degli addetti nei cantieri indicando, nella tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 81/2008, anche la data di assunzione e gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto, o contratto similare, qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate (quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto) che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo dei lavori da affidare in subappalto o a cottimo.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali, individuati dall'art. 12, comma 1, della Legge n. 80 del 2014 con gli acronimi OS 4, OS 5, OS 13, OS 18-A e OS 18-B; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo.

L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante e all'ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati

Non si configurano come attività affidate in subappalto le seguenti categorie di forniture e servizi:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

L'appaltatore dovrà, anche nel caso di subappalto, rispettare pienamente la normativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo all'allegato XVII del citato decreto.

ART. 51 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. del codice civile, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il responsabile del procedimento e l'ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 2 del D. L. n. 139/1995 e s. m.i., ovvero, nel caso di cui all'art. 21 della L. 646/1982 è prevista l'applicazione di "un'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto".

ART. 52 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice dei contratti, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In alternativa, farà obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

CAPO 11 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO**ART. 53 ACCORDO BONARIO – RISERVE – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

Qualora, a seguito l'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% di quest'ultimo, il responsabile del procedimento promuoverà un accordo secondo quanto disposto dall'art. 205 del Codice dei Contratti.

La costituzione della commissione prevista dal citato art. 205 è facoltativa ed il responsabile del procedimento può farne parte.

I procedimenti per l'accordo bonario riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate raggiungano nuovamente l'importo del comma 1.

E' facoltà del Responsabile del Procedimento promuovere la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Qualora sia decorso il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo o effettuato il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore, se ha iscritto riserve, può notificare al Responsabile del Procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario precedentemente previsti.

Qualora non sia promossa la costituzione della Commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile del Procedimento.

L'accordo bonario e il relativo verbale hanno natura di transazione.

Anche al di fuori dei casi precedentemente esposti in cui è previsto il procedimento di accordo bonario la Stazione appaltante si riserva la facoltà di definire le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto risolvendole mediante transazione nel rispetto del codice civile, secondo quanto previsto dall'art. 208 del Codice dei Contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno risolte dalla magistratura ordinaria. E' pertanto escluso il deferimento ad arbitri in applicazione dell'art. 209 del Codice dei Contratti. Essendo esclusa la competenza arbitrale la definizione delle controversie derivanti dal contratto di appalto è attribuita al giudice ordinario del foro di Treviso.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 54 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE RITARDO – ESECUZIONE D'UFFICIO

Qualora la consegna della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori ritardassero per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, sarà promosso l'avvio delle procedure previste dall'art. 108, commi 4 e seguenti del Codice dei Contratti.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle opere, il direttore dei lavori assegnerà all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non sarà inferiore a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori in ritardo, e darà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorrerà dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verificherà in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e compilerà un processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, se l'inadempimento permane, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, che sarà deliberata dalla stessa.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'appaltatore nei termini e con le modalità indicate all'0(*Risoluzione del contratto per grave inadempimento, per grave irregolarità e per reati accertati – Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno dei lavori*), comma 6, del presente Capitolato Speciale.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 21 (*Penali in caso di ritardo – Clausola penale*), è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori in ritardo di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

ART. 55 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, PER GRAVE IRREGOLARITÀ E PER REATI ACCERTATI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - ESECUZIONE IN DANNO DEI LAVORI

Oltre che per le ipotesi specificatamente previste dagli Art. 45 (*Norme di sicurezza generali e particolari*) e Art. 54 (*Risoluzione del contratto per grave ritardo – Esecuzione d'ufficio*) del presente capitolato e dal successivo comma 12, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art.108 del Codice dei Contratti.

Ai sensi degli articoli sopra citati, qualora il direttore dei lavori accertasse che i comportamenti dell'Appaltatore costituissero grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Si procederà altresì in analogia a quanto sopra qualora il coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione, o il direttore dei lavori, ravvisasse gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza.

Su indicazione del responsabile del Procedimento il direttore dei lavori formulerà contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante disporrà la risoluzione del contratto su proposta del Responsabile del Procedimento.

La Stazione appaltante potrà risolvere il contratto per reati accertati, come disposto dall'art.108 del Codice dei Contratti. Il contratto inoltre si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:

- perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- carenza sopravvenuta dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia;
- violazione dei divieti in materia di cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato ai sensi dell'Art. 51 (*Responsabilità in materia di subappalto*), comma 3, del presente capitolato;

**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO**

- e) inosservanza degli ordini scritti impartiti dalla Direzione dei Lavori;
- f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato o delle direttive della Direzione dei Lavori o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- g) rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate dalla Stazione appaltante;
- h) impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati dalla Stazione appaltante o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione Lavori;
- i) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia urbanistico – edilizia;
- j) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, assicurazione ed assistenza delle maestranze impiegate
- k) frode accertata nell'esecuzione dei lavori;
- l) mancata indicazione all'impresa assicuratrice, nei termini di tempo previsti dalla legge, dei lavori subappaltati e delle imprese subappaltatrici, ex art.2, primo periodo, lett. e), dello schema di polizza tipo 2.3 approvata con D.M. 12/03/2004, n. 123.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, disporrà, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, se nominato, procederà a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente o fallito in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, qualora la stessa sia stata comunque prevista nelle procedure di affidamento.

L'Appaltatore dovrà provvedere ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine che verrà assegnato dalla Stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Nel caso siano in esecuzione provvedimenti cautelari possessori o d'urgenza, comunque denominati, che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la Stazione appaltante può in alternativa depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria, con le modalità stabilite dall'art. 93 del Codice dei Contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto.

Resta fermo il diritto della Stazione appaltante di agire per il risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'appaltatore è in facoltà della Stazione appaltante far eseguire in economia o per cottimi, ovvero affidando ad altra impresa con un nuovo contratto, i lavori non ancora eseguiti al momento della risoluzione medesima, in danno all'Appaltatore, senza necessità di ulteriori adempimenti.

In tale caso i rapporti economici con l'Appaltatore, o con il curatore in caso di fallimento dell'Appaltatore, qualora la Stazione appaltante non si avvalga o non possa avvalersi della facoltà previste ai commi 1 e 2 dell'art. 110 del Codice dei Contratti, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base del nuovo affidamento l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di affidamento nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto aggiuntivo o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente o fallito:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo contratto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi da eseguire, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un'eventuale gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'appalto opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Al verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 12 e qualora la Stazione appaltante stipuli un nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato o con uno dei concorrenti progressivamente interpellati (sino al quinto migliore offerente), i rapporti economici con l'Appaltatore, o con il curatore in caso di fallimento dell'Appaltatore, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente o fallito l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, e 108, comma 1, lettera b), del Codice dei Contratti, qualora le varianti ammesse per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedano il 15% dell'importo originario del contratto o le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei Contratti. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza come previsto al comma 7, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 % dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

ART. 56 RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto e di un importo pari ad un decimo del valore delle opere non eseguite.

Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso e per la valutazione del decimo, si fa riferimento all'art. 109 del Codice dei Contratti.

CAPO 12 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 57 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE - GARANZIA DI MANUTENZIONE

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente capitolato nonché dagli atti contrattuali.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma, fissato dal direttore dei lavori, comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcun'indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine previsto dal presente capitolato nonché da quello contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Dalla data del verbale d'ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve ritenersi, a tutti gli effetti, compreso nell'importo contrattuale con espressa esclusione di qualsiasi variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all'appaltatore; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto.

ART. 58 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il collaudo dei lavori deve essere svolto secondo le disposizioni contenute alla Parte II, Titolo X, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dall'art. 102 del Codice dei Contratti.

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro quattro mesi dal ricevimento, da parte del collaudatore, degli atti di contabilità finale trasmessigli dal responsabile del procedimento e deve essere inoltrato tempestivamente alla Stazione appaltante. Quest'ultima approva il certificato di collaudo entro i successivi due mesi.

Il certificato di collaudo sarà redatto secondo le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 229 del Regolamento Generale, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione e pagamento del saldo.

Inoltre l'organo di collaudo verificherà il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito previsto al successivo Art. 60 (*Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore*) da parte dell'appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di collaudo provvisorio.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione effettua sempre operazioni di collaudo in corso d'opera volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale e nel contratto d'appalto, nonché a quanto prescritto dalle norme tecniche di settore.

ART. 59 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di occupare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo provvisorio.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Ai fini della presa in consegna anticipata si procede ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, redigendo apposito verbale.

La presa in consegna anticipata avviene nel termine fissato dalla Stazione appaltante e comunicato all'appaltatore per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

Qualora la Stazione appaltante non eserciti la facoltà o non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna anticipata le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

CAPO 13 - NORME FINALI

ART. 60 SPESE, ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori (importo delle lavorazioni e forniture più costi della sicurezza) e perciò a carico dell'appaltatore:

- a) le spese per la redazione della progettazione esecutiva;
- b) oneri per le attività di acquisizione pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta, o assensi comunque denominati, laddove necessari, delle Amministrazioni e degli Enti competenti.
- c) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla sicurezza, alla salute ed all'igiene nei cantieri stessi;
- d) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- e) le spese per forniture, attrezzi ed opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- f) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- g) **le spese per le vie d'accesso al cantiere;**
- h) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- i) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- j) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- k) **le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008;**
- l) **comunque, tutti i costi della sicurezza di cui all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere interessato;**

m) l'onere per la redazione e la fornitura degli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

L'appaltatore deve, anche, provvedere ai materiali ed ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati negli eventuali lavori in economia contemplati in contratto.

Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno obbligo di tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro delle presenze in cantiere, nonché copia semplice del libro matricola e del registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, e debbono mettere a disposizione, su richiesta del coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione oppure dell'ufficio di direzione dei lavori, entro il termine di 3 giorni:

- copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato;
- copia delle denunce e dei versamenti mensili all'INPS ed alla Cassa Edile di riferimento territorialmente competente;
- copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;
- originale o copia autenticata del libro matricola e del registro presenze vidimati.

In materia di sicurezza dette imprese hanno altresì l'obbligo di tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti.

L'appaltatore è inoltre tenuto:

- ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi ad inizio giornata e recante l'elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell'appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell'esecuzione dei lavori. I citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con le certificazioni di regolarità contributiva rilasciate, soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento allo specifico cantiere;
- **a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera, di un tesserino di riconoscimento,** rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile, e costituito da una fotografia, nonché dall'indicazione del cognome e nome, dell'impresa di appartenenza e del numero di matricola. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 136 del 13.08.2010, il menzionato tesserino di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, gli estremi dell'autorizzazione della stazione appaltante. Nel caso di lavoratori autonomi, il menzionato tesserino deve contenere anche l'indicazione del committente. Il tesserino può essere sostituito dal documento d'identità, integrato dei dati eventualmente in esso mancanti.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto e con i costi della sicurezza (di cui al piano di sicurezza e di coordinamento), oltre agli oneri e spese di cui al Regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani di sicurezza nel cantiere temporaneo o mobile, anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore alcun altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre al "quinto d'obbligo":

- a) **gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato, dei materiali derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione nonché dalle forniture;**
- b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al progetto, alle normative e specifiche tecniche in materia e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese quelle preordinate all'esecuzione di eventuali opere scorperate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante nonché tutti gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento stradale temporaneo in ottemperanza al vigente codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione ed esecuzione nonché al D.M. 10/07/2002;
- d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- e) **l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano**

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;**
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante eseguirà d'ufficio, ovvero, intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante;
- j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;**
- k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc. necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere o personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;**
- q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la salute e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione, infortuni, sicurezza ed igiene; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- s) le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro reintegrazione in caso d'uso da parte della Stazione appaltante, nonché le spese per altre fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
- t) le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del cantiere interessato ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;
- u) i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisorie.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e disposizioni emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti, dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per queste attività l'appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all'esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscrivere riserva, anche se riferibili ad eventi imprevisi ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità della Stazione appaltante.

Inoltre, l'appaltatore deve presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc. poste a suo carico dalla vigente normativa in materia.

L'appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici per quanto di loro competenza, sono anche tenuti a trasmettere ai soggetti competenti (Stazione appaltante, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, responsabile dei lavori, coordinatori in materia di sicurezza) tutta la documentazione comunque prevista dalla vigente legislazione e/o richiesta e principalmente:

- documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, incluse le casse edili, se obbligatorie, prima dell'inizio dei lavori e in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di consegna dei lavori;
- il nominativo del "Direttore Tecnico Responsabile di cantiere";
- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nei termini e tempi indicati dalla Stazione appaltante e comunque prima della consegna dei lavori;
- certificato di regolarità contributiva, salvo che l'obbligo della sua acquisizione non sia ad esclusivo carico della Stazione appaltante;
- solo per le società di Capitali, la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 187/91;
- programma esecutivo dei lavori, entro 15 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori;
- comunica alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO**

L'appaltatore, se lo ritiene necessario, o per richiesta del direttore lavori, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da installare, provvede alla redazione degli elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto. Gli elaborati di cantierizzazione costituiscono l'interfaccia tra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere. Gli elaborati devono essere sottoscritti dall'appaltatore e da un tecnico, abilitato ai sensi di legge, e sono sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il Direttore lavori provvede tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli eventuali interventi necessari ai sensi del precedente Art. 42 (*Variazione ed addizioni al progetto approvato – Varianti in diminuzione - Diminuzione dei lavori*).

L'Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito entro 60 (sessanta) giorni dalla data d'ultimazione dei lavori.

Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite.

L'appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori.

Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore.

L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito da parte dell'appaltatore.

In caso di ritardata presentazione degli elaborati indicati verrà applicata la penale prevista dall'Art. 21 (*Penali in caso di ritardo – Clausola penale*).

In sede di collaudo dei lavori il collaudatore verificherà il corretto adempimento delle presente obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito.

ART. 61 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- a) il libro giornale a pagine precedentemente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
 - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori,
 - quant'altro previsto dalla normativa di riferimento;
- b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e in ogni caso a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

L'appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, se necessarie e previste dalla vigente normativa in materia, tutte le dichiarazioni o attestazioni di conformità delle lavorazioni e delle forniture eseguite ed, in particolare, se obbligatorie, quelle di cui all'articolo 1 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Il compenso per gli obblighi e oneri di cui all'Art. 60 (*Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore*) e al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun ulteriore compenso specifico.

ART. 62 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in area di cantiere a ciò destinata, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni relative.

Qualora i materiali provenienti da escavazioni o di risulta non dovessero essere in alcun modo riutilizzabili l'appaltatore ha l'onere di smaltirli, come previsto nelle singole voci di elenco prezzi, intendendosi a tal costo compensato degli oneri del carico, trasporto e smaltimento (comprese spese di scarica) e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Lo smaltimento avviene sotto la totale e piena responsabilità dell'appaltatore che si dovrà qualificare come produttore del rifiuto.

Qualora i materiali provenienti da escavazioni o di risulta si qualificassero come terre e rocce da scavo, in quanto rispondenti ai requisiti di cui al D.Lgs. 152/2006, questi potranno essere riutilizzati per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati secondo il progetto di utilizzo redatto a cura dell'Appaltatore secondo le procedure di cui al D.M. n. 161 del 10/08/2012.

ART. 63 PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

Nel caso si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, trova applicazione l'articolo 35 del Capitolato Generale.

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

ART. 64 CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 65 CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni ed i dati di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché i nominativi del responsabile del procedimento, del responsabile dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 66 DANNI

I danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia. Si intendono per danni di forza maggiore tutti quegli eventi che, in riferimento al caso specifico, siano riconosciuti come cagionati da forza maggiore da sicuro orientamento giurisprudenziale prevalente e che, comunque, non siano dipendenti in alcun modo dall'appaltatore, né al medesimo attribuibili, collegabili o in qualunque modo connessi.

Per i danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto, non disciplinati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione la vigente normativa in materia.

ART. 67 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ

Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, si applica la vigente normativa in materia.

ART. 68 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

In relazione all'accettazione dei materiali, qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e procede ai termini dell'art. 232 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la stabilità e staticità dell'opera, l'agibilità della stessa e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

E' fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione appaltante nel caso di colpa dell'appaltatore.

ART. 69 TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidetta da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore è pertanto tenuto all'esatta osservanza di tutte le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. Inoltre, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si applicano quindi anche le ulteriori seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

- a) obbligo dell'appaltatore di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- b) obbligo per l'appaltatore di far applicare quanto stabilito alla precedente lettera a) ai subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidetta da parte dei subappaltatori;
- c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l'ente appaltante provvede al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'Art. 26 (*Pagamenti in acconto*), comma 4, del presente capitolato e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARIO FIORE" DI BAVARIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA –
PROGETTO DEFINITIVO

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

L'Appaltatore deve munire il personale occupato d'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Gli Appaltatori con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4, così come stabilito dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comporta l'applicazione, in capo all'Appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

ART. 70 MISURE PER LA VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI

L'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.

Fermo restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, quando nominato, il coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

ART. 71 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE, ECC.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale:

- a) le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.